

CODICE PENALE

(R.D. n. 1398 del 19 ottobre 1930 e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque, non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1).

(1) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 168 (G.U. 14/7/1971, n. 177) ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 25m secondo comma, e 3 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, limitatamente all'inciso «o d'ordine pubblico», in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 Cost.